

Prot. n. 10668

Roma, 21 GIU. 2017

Ai fornitori di Agecontrol Spa - LORO SEDI
(nota trasmessa per posta elettronica)

OGGETTO: Applicazione "split payment".

L'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione (Stato, enti pubblici territoriali come Comuni, Camere di Commercio, aziende sanitarie e simili), il metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto "split payment".

Il decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 (già convertito in Legge dal Parlamento ed in attesa di pubblicazione sulla G.U.) ha ampliato, con decorrenza 1° luglio 2017, il perimetro dei soggetti nei cui confronti devono essere emesse le fatture in "scissione dei pagamenti".

Sulla base di tali nuove disposizioni, il meccanismo dello split payment dovrà essere applicato a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, rappresentate dai soggetti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, pubblicato dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dalla Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per effetto delle suddette modifiche, quindi, a far data dal 1° luglio 2017, alle operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti di Agecontrol S.p.A. si applicheranno le disposizioni sullo split payment.

Pertanto, i fornitori dovranno continuare ad esporre l'IVA a debito nelle fatture emesse nei confronti di Agecontrol S.p.A. e quest'ultima salderà allo stesso solamente l'importo relativo all'imponibile. Sarà poi cura di Agecontrol S.p.A. provvedere alle apposite registrazioni della fattura ricevuta ed a versare direttamente all'Erario l'IVA che risulterà a debito.

A norma dell'art. 2 del Decreto emesso dal Ministero Economia e Finanze in data 23 gennaio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2015, i fornitori emettono la fattura elettronica con la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del D.P.R n. 633/1972".

Le nuove disposizioni sulla scissione dei pagamenti trovano applicazione anche per le prestazioni di servizi rese da professionisti e soggette a ritenuta alla fonte, che precedentemente ne erano escluse.

Restano invece escluse dalla scissione dei pagamenti le operazioni soggette al reverse charge interno, previsto dallo stesso articolo 17 del D.P.R n. 633/1972 (tra le quali, a titolo di esempio, le prestazioni di servizi in edilizia) e le operazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali monofase (editoria, regime del margine, agenzie di viaggi).

Distinti saluti.

Ing. Giuseppe Favella